

ASSOCIAZIONE C.E.S.U.L.
Corpo Europeo Soccorso Umanitario Logistico
Viale santa Panagia n.162
96100 Siracusa (SR)
C.F.: 93054460899

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2021 alle ore 17.00 presso la sede dell'associazione, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci.

Sono presenti o rappresentanti per delega i signori:

IMPALA' MARIO
DURELLI LUIGI
SAPIA SALVATORE
AZZARO FRANCESCO
D'AGATA IVAN
SAPIENZA MARCO
IERNA DARIO
AZZARO ROSARIO
MELLUZZO MARIA CONCETTA
IETTA GIANCARLO
MORICI LOREDANA
IETTA SERENA
BIANCHINO ANDREA
CUCCURULLO ROBERTO
DI DIO GIORGIA
CARUSO GIANLUCA
LANTIERI MARIACRISTINA
SEQUENZIA LOREDANA
REALE ASSUNTA
FORTUNA GIUSEPPE
LANTIERI ALDO
NARDO SALVATORE
IETTA SEBASTIANO
VASILE FEDERICO
GIULIANO ANTONINO
SCORPO LUCIA
LANTIERI MARTINA
LA ROSA FRANCESCA
CRISTALLINI MASSIMO
PICCIONE ELISA
LANTIERI GIANLUCA
REALE GIOVANNI
ROSSITTO ANDREA
BARRECA DAMIANO
PIZZATI MARIA
MOTTA ALEXSANDRO

N° deleghe 0 (zero)

Vengono eletti a Presidente il Sig.

IETTA SEBASTIANO

Segretario la Sig.

MELLUZZO MARIA - CONFERA

Essendo intervenuti o rappresentanti per delega N° ~~8~~ soci su un totale di 36 soci, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di adottare nuovo Statuto Associativo in virtù del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente dell'associazione, Impalà Mario, dopo aver illustrato all'assemblea le opportunità che in prospettiva l'associazione potrebbe avere con l'iscrizione al RUNTS, propone all'assemblea di modificare lo statuto associativo in base al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 e di conseguenza variare la denominazione sociale aggiungendo a quella esistente gli acronimi ODV (Organizzazione Di Volontariato). I presenti, dopo ampia discussione e dopo aver valutato le opportunità di modificare lo statuto, ne danno lettura ed all'unanimità e per alzata di mano l'assemblea approva il nuovo Statuto allegato al presente verbale ed approva all'unanimità la nuova denominazione sociale ed inoltre sempre all'unanimità approva ed autorizza il consiglio direttivo a siglare ogni pagina dello statuto ed a firmarne per esteso l'ultima pagina.

Non essendovi null'altro a deliberare il Presidente chiude la seduta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale

Presidente

F.to



Segretario

F.to

Melluzzo Maria
Co. u.c.t.

06/05/2021
3°

IMPALA' MARIO

DI ESENTE #

accolto da Impalà Mario (Presidente)

ESENTE



STATUTO Dell'Associazione C.E.S.U.L.
Corpo Europeo Soccorso Umanitario Logistico ETS - ODV
C.F. 93054460899

Art. 1 Costituzione

E' costituita, un'**Organizzazione** denominata "Associazione C.E.S.U.L. Corpo Europeo Soccorso Umanitario Logistico **ODV**", con Codice Fiscale **93045560899**, è un'**Organizzazione di Volontariato** costituita in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, e integra, pertanto, nella denominazione sociale l'acronimo "**ODV**" come previsto dal citato articolo 32, comma 3.

L'Associazione C.E.S.U.L. Corpo Europeo Soccorso Umanitario Logistico ETS - ODV, da ora in avanti denominato "**Organizzazione**".

Art. 2 Sede

1. **L'Organizzazione**", ha sede legale nel Comune di **Siracusa in Viale Santa Panagia n.162**.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'**Organizzazione** in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'**Organizzazione** è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività d'interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

Lo spirito e la prassi dell'**Organizzazione** si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Organizzazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale **l'Organizzazione** svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L' **Organizzazione** in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante la propria opera di servizi di solidarietà e Protezione Civile (calamità in genere), collaborando con le forze istituzionali.

Tale opera consisterà nello svolgimento delle seguenti attività

- Interventi in caso di incendi boschivi
- Salvaguardia del patrimonio monumentale
- Tutela ecologica ed ambientale del territorio nazionale ed europeo
- Soccorso civile
- Ricerca persone scomparse
- Intervento sanitario, trasporto con ambulanze
- Collocamenti e comunicazioni radio
- Diffusione e conoscenza delle radio emissioni tramite Corsi di formazione ai Volontari volti ad apprendere l'utilizzo delle radio così come riconosciuto dalle norme vigenti
- Favorire finalità e scopi atti ad assolvere compiti civili e mutuo soccorso nei confronti di qualsiasi persona ne abbia bisogno, nonché assistenza morale e materiale.
- Impartire nozioni teorico-pratiche per l'addestramento e formazione del volontario, in materie competenti della Protezione Civile ai sensi delle leggi in vigore sulla materia.

L' **Organizzazione** si occupa di operatività logistica nei settori: Antimacerie, Antincendio, Sussistenza, Infermieristica, Radio Trasmissione, Ponteggistica, Sommozzatori, Cinofilia e Alpinismo speleologico.

L' **Organizzazione** può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L' **Organizzazione** può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L' **Organizzazione** svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All' **Organizzazione** possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell' **Organizzazione** con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell' **Organizzazione** coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta, 3 foto tessere, fotocopia del documento di riconoscimento valido, certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico ASP, certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale di appartenenza, e verseranno la quota di associazione

annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, in base alla domanda presentata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5. L'**Organizzazione** ad ogni socio iscritto consegnerà in comodato d'uso tutto il vestiario inerente all'operatività affidandone la custodia e la responsabilità. A sua volta il socio prende atto che in caso di dimissioni o espulsione deve riconsegnare tutto il materiale a lui affidato in comodato d'uso.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'**Organizzazione**.

2. L'ammissione all'**Organizzazione** non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'**Organizzazione** in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'**Organizzazione**.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'**Organizzazione** e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'**Organizzazione**, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'**Organizzazione** alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'**Organizzazione** in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle deliberazioni approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'**Organizzazione**, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 8 Organi

Sono organi dell'**Organizzazione**:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 L'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata via e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Elegge il Presidente, allo scadere del mandato;
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'**Organizzazione**;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Fissa l'ammontare della quota sociale per l'esercizio annuale a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'**Organizzazione**, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
- Delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- Nomina i Soci Onorari (che non pagano la quota d'iscrizione e non hanno diritto di voto);
- Decide sull'acquisto e sull'alienazione di beni e su ogni contratto oneroso per l'**Organizzazione**.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione (che è convocata dopo almeno un'ora dalla prima) qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'**Organizzazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

ART. 8 Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati,
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'**Organizzazione** o a essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 e 6, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'**Organizzazione** nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la firma sociale nei confronti di Istituti Bancari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da uno a tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'**Organizzazione**. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'**Organizzazione** o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi; giudica ex bono et equo, a maggioranza, senza formalità di procedure, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo gli atti al Presidente dell'**Organizzazione** per l'esecuzione degli opportuni provvedimenti. Può essere nominato probiviro anche un membro esterno all'**Organizzazione**.

ART. 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il controllo dell'amministrazione contabile dell'**Organizzazione** è affidato a un Collegio di Revisori dei Conti composto da uno a tre membri, esso dura in carica lo stesso triennio del Presidente ed ha il seguente mandato:

- a) Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione finanziaria;
- b) Accerta che la contabilità sia tenuta secondo quanto prescritto dalla normativa in materia e dai regolamenti interni;

c) Esamina e controfirma i bilanci (preventivo e consuntivo) assieme al Presidente dell'*Organizzazione* e al Segretario/Tesoriere;
Può essere nominato revisore anche un membro esterno all'*Organizzazione*

ART. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'*Organizzazione* – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'*Organizzazione* ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 Risorse economiche

L'*Organizzazione* può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'*Organizzazione* può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 Bilancio di esercizio

L'*Organizzazione* deve redigere il bilancio di esercizio annuale, l'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio.

ART. 16 Libri

L'*Organizzazione* deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta all'Organo amministrativo.

ART. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'*Organizzazione*, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'**Organizzazione** soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'**Organizzazione**.

L'**Organizzazione** con il suo Presidente assicura tutti i suoi affiliati, con un'Assicurazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Ad esclusione dei soci Simpatizzanti, i quali pur non potendo partecipare in maniera attiva alla vita dell'associazione, ne condividono gli scopi, gli ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi di vario genere. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità, non hanno diritto al voto, ma possono partecipare alle assemblee.

ART. 18 Lavoratori

L'**Organizzazione** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'**Organizzazione**, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 21 Modifiche Statutarie

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria, che è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci con diritto al voto; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei Soci con diritto al voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella

quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci con diritto al voto intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

ART. 22 Disposizioni Finali

I Soci dell'Associazione C.E.S.U.L. Corpo Europeo Soccorso Umanitario Logistico ETS-ODV, s'impegnano a rispettare quanto stabilito da questo Statuto e dall'eventuale Regolamento, così come s'impegnano a rispettare lo Statuto e il Regolamento delle eventuali Affiliazioni. Per quanto non previsto dai documenti sopra citati, valgono le norme del Codice Civile, il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 23 Norma Transitoria

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del Registro Regionale delle O.d.V.. Il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

